

Assicurazione PERDITE OCCULTE DI ACQUA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
POLIZZA IRISACQUA Srl

Gennaio 2021


Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.


Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.


Inter Partner Assistance S.A., Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, 1050 Bruxelles, Avenue Louise, 166, capitale sociale € 130.702.613 al 100% AXA Partners Holding S.A., opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: www.axa-assistance.it - e-mail: direzione.italia@ip-assistance.com - indirizzo pec: ipaassicurazioni@pec.it
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 - Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marches financiers).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 130.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-assistance.it

Al contratto si applica la legge italiana.

	Che cosa è assicurato?
Perdite occulte di acqua	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Azienda assicurata, nei limiti delle somme di seguito fissate, dalle perdite pecuniarie ad essa derivanti dal mancato incasso della quota parte di bolletta conseguente al ricalcolo tariffario per perdita occulta, così come prevista dal Regolamento del Servizio e definita ai sensi di Polizza al successivo art. 5 "Definizione di perdita occulta d'acqua".</p> <p>Gli utenti di riferimento dell'assicurato sono tutte le utenze che non abbiano manifestato all'azienda la propria rinuncia di adesione alla copertura assicurativa oggetto del presente contratto e che sono servite direttamente da IRISACQUA SRL, siano persone fisiche o giuridiche, titolari di utenza di fornitura di acqua potabile da parte della Contraente</p> <p>Si precisa che sono utenze anche le diverse forniture collegate a diverse unità abitative anche quando il contratto di somministrazione fosse unico (es. condomini).</p> <p>Le utenze sono suddivise nelle seguenti tipologie:</p> <p>A. USO DOMESTICO FAMILIARE (utenze singole, aggregate o divisionali) B. USI DIVERSI NON DOMESTICI (commerciale, artigianale, industriale, agricolo zootecnico, pubblico, arti e professioni)</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Esclusioni	<p>Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita d'acqua è derivato un incremento del consumo d'acqua fatturato non inferiore al 50% (cinquantapercento) rispetto al consumo fatturato calcolato sulla base del ciclo precedente (1 anno). Nel caso di nuove utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 200% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.</p> <p>L'operatività della garanzia è subordinata all'obbligo dell'Azienda di effettuare annualmente non meno di due letture dei contatori o, in alternativa, una lettura effettuata da IRISACQUA SRL e una autolettura da parte dell'Utente oppure due autoletture dell'utente a seguito di rilascio cartolina da parte del letturista per contatore non liberamente accessibile.</p> <p>Qualora venga effettuata solo una lettura o autolettura annuale, a decorrere dalla data di accertamento della perdita, la garanzia è operante fino alla concorrenza di un importo per sinistro pari al 20% (ventipercento) del corrispondente massimale di polizza.</p> <p>La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provocate da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari e "troppo pieni"; - avvenute dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio); - conseguenti a dolo dell'Utente; - derivanti da colpa grave dell'Utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura; - causate da gravi calamità naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, valanghe, inondazioni e alluvioni; - verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione; - verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Il Contraente si fa carico di informare la propria utenza che all'atto della constatazione dell'eventuale perdita, l'utente medesimo <u>deve</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; b) al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente ma comunque entro e non oltre 10 giorni - da quando constatata la perdita o venga a conoscenza di un CONSUMO ANOMALO ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il CONSUMO ANOMALO - alle prime riparazioni del guasto ovvero alla chiusura della saracinesca per il blocco del flusso idrico nell'impianto post contatore; c) denunciare il sinistro ad IRISACQUA SRL con apposito modulo predisposto quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua. L'integrazione della documentazione da presentare a riparazione ultimata (fattura di riparazione e fotografie delle fasi di ripristino dell'impianto) deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno avvenuta, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità. Restano in ogni caso esclusi i casi di dolo, furto e le spese sostenute per la ricerca della perdita di acqua e per la riparazione dell'impianto; e) qualora la Società lo ritenesse necessario, consentire all'incaricato dalla Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro; f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica delle fasi di riparazione e fattura relativa alla riparazione o - qualora i lavori siano stati eseguiti in economia - dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
	<p>g) controfirmare, se richiesto, il verbale e il progetto di liquidazione redatto dal Perito incaricato dalla Società apponendo, se del caso, le sue riserve.</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, a norma dell'Art. 2952 C.C..</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 1.5 delle Condizioni d'Assicurazione.</p>